

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

denominata Libero Consorzio Comunale

7° Settore – Servizi alla Viabilità

OGGETTO: Affidamento di parte delle attività relative ai servizi di Security Portuale e di instradamento dei passeggeri e dei mezzi presso la “Banchina di Riva” del porto di Pozzallo.
Importo complessivo € 90.000,00.

Foglio Patti e Condizioni

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Mario Santoro)

Il Dirigente
(ing. Carlo Sinatra)

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività relative ai servizi di Security Portuale e di instradamento dei passeggeri e dei mezzi presso la "Banchina di Riva" del porto di Pozzallo, mediante personale abilitato.

L'appalto sarà aggiudicato, a mezzo procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso di cui all'art.82 del D. Lgs n.163/2006.

Art. 2

DESCRIZIONE, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

E' obbligo della Provincia Regionale di Ragusa, titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 30/2004 rilasciata per il mantenimento di una tensostruttura provvisoria per l'accoglienza dei passeggeri in transito nel Porto di Pozzallo da adibire a stazione passeggeri, ottemperare, fra l'altro, ai servizi di Security da svolgere giornalmente per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e dei mezzi che transitano nella struttura.

Tali attività debbono essere svolte giornalmente, tranne i giorni in cui il catamarano non approda nella Banchina di Riva (riposo settimanale o altre cause), in relazione agli arrivi (2 ore), alle partenze (2 ore) e alla sosta del Catamarano per Malta nella Banchina di Riva (ore sosta nave). Se il Livello di Sicurezza, in casi eccezionali, aumenta da 1 a 2 o a 3, l'appaltatore deve garantire il personale all'uopo necessario (unità aggiuntive).

Le attività, da svolgere a mezzo di personale abilitato come meglio precisato al successivo art.6, relative alla Security e all'instradamento dei passeggeri e dei mezzi, sono previste nel "Port Facility Security Plan" della Provincia Regionale di Ragusa il quale, redatto in conformità al codice ISPS ed al programma nazionale di sicurezza marittima e approvato con Decreto n. 110/2010, non può essere consultato in quanto trattasi di documento riservato.

Il personale impiegato nelle attività di security riceverà per mezzo del P.F.S.O. designato, la familiarizzazione con il P.F.S.P. vigente, con rilascio di apposita certificazione;

Le attività principali di Security sono:

- Responsabilità della Sicurezza dell'Impianto Portuale della Banchina di Riva del Porto di Pozzallo;
- Osservanza di tutte le procedure, attività, esercitazioni e comunicazioni previste dal P.F.S.P. della Provincia Regionale di Ragusa
- Vigilanza dell'area Portuale;
- Attività di prevenzione contro atti ostili, minacce terroristiche e introduzioni di armi e sostanze pericolose;
- Controllo degli accessi pedonali e/o carrabili e verifica della loro chiusura o sbarramento, quando non in uso;
- Identificazione e controllo dei titoli di accesso dei passeggeri e dei mezzi;
- Controllo mediante sistemi radiogeni sulle persone, bagagli a mano, carico e mezzi, sia allo sbarco, ma soprattutto all'imbarco secondo le percentuali contenute nel Piano e indicate dal Responsabile della Sicurezza (P.F.S.O.)
- (instradamento dei passeggeri e dei mezzi)

Art. 3

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto sarà effettuato a chiamata fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. La durata è fissata in giorni 365, maturati e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, fermo

restando che la cessazione dei rapporti potrà essere dichiarata al raggiungimento dell'importo contrattuale;

Art. 4 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il costo orario stimato del servizio, determinato sulla base della retribuzione oraria prevista dal CCNL VIGILANZA PRIVATA, siglato il 2.5.2006, tutt'ora vigente, riferibile mediamente personale dipendente da istituti di vigilanza privata, è di € 20,00 l'ora, costo comprensivo di spese generali, utile d'impresa, costi della sicurezza, mentre resta esclusa l'IVA. Tale costo costituisce la parte dell'appalto soggetto a ribasso e definisce il monte ore contrattuale essendo fisso l'ammontare complessivo. In relazione al numero variabile di unità richieste e all'apporto lavorativo variabile, come specificato all'art. 6, si procederà alla contabilizzazione di un minimo di 4 ore per chiamata (indipendentemente dal numero di unità impiegati)

L'importo dell'appalto è di € 90.000,00 oltre IVA, secondo il seguente quadro economico:

A) servizio a base di gara	€ 73.500,00		
B) somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA al 22/%	€ 16.170,00		
- imprevisti	€ 330,00		
	Sommano	€ 16.500,00	€ 16.500,00
	TOTALE		€ 90.000,00

Art. 5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore, ove lo ritenga opportuno, nominerà un proprio Rappresentante che sarà l'unico referente per la Provincia in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. Tale rappresentante dovrà garantire la sua reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico e di fax. Le comunicazioni operate dalla Provincia, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Rappresentante dell'Appaltatore presso il domicilio eletto e si intenderanno così validamente effettuate all'Appaltatore.

Le suddette comunicazioni si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio a mezzo fax.

Per la Provincia la conduzione del servizio resta delegata a un proprio funzionario dipendente, di seguito denominato Responsabile del Servizio, il cui nominativo e recapito sarà comunicato all'Appaltatore all'atto della stipula del contratto.

Art. 6 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per adempiere alle prestazioni l'Appaltatore si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto, che dovrà essere adeguato per numero e qualificazione professionale alle esigenze dettate dal presente F.P.C.. Qualora si accerti l'impiego di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità previste al successivo art. 13, con contestuale segnalazione del fatto all'Ispettorato del Lavoro.

Tale servizio deve essere svolto da personale in possesso dei requisiti di legge, e cioè di specifico attestato di abilitazione all'attività oggetto dell'appalto, composto da :

- Addetti alla Sicurezza degli Impianti Portuali (Port Facility Security Team) ai sensi del Codice ISPS Parte B paragrafo 18, e P.N.S.M., (di cui uno deve avere il titolo di Port Facility Security

Officer per svolgere eventualmente il ruolo di D.P.F.S.O. - Vice Responsabile della Sicurezza Portuale) - un numero variabile di un minimo di 1 unità ad un massimo di 7 unità e in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata ai sensi del TULPS e del D.M. 25.9.2009 n.154.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà impiegare nel servizio personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere provvisto di idonee identiche divise, tessera di riconoscimento da portare sempre sul luogo di lavoro, fornite dalla Provincia Regionale.

Il personale addetto al servizio dovrà essere di gradimento della Provincia che ha facoltà di chiedere la sostituzione delle persone che, durante lo svolgimento delle mansioni, abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa si applicheranno le penali di cui al successivo art. 13.

Il personale addetto al servizio dovrà osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici nonché il codice di comportamento dei dipendenti della provincia Regionale di Ragusa L.C.C. approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 220 del 6/12/2013 e, pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in essi contenuti siano rispettati anche dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni in oggetto.(“revolving doors” di cui al comma 3, dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013)

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, ovvero nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale ed in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di questa categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Provincia e il personale addetto al servizio assunto dall'Appaltatore per essere lo stesso personale sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore. La Provincia è, pertanto, esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale impiegato per quanto attiene a retribuzione, contributi assicurativi e assistenziali, assicurazioni infortuni e ad ogni adempimento di prestazioni ed obbligazioni inerenti al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

A richiesta della Provincia l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver regolarmente soddisfatto gli obblighi a lui spettanti.

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà comunicare alla Provincia l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione, per ciascuna unità di personale, degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i titoli di abilitazione al servizio, i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del Responsabile della Sicurezza (Port Facility Security Officer), abilitato ai sensi del codice ISPS Parte B paragrafo 18.1, IMO Model Course n. 3.21 e al P.N.S.M., aggiornato dal D.M. n. 697/2009, per le funzioni di vice Responsabile della Port Facility. I nominativi del D.P.F.S.O. e degli Addetti alla Security, non appena trasmessi, saranno inseriti nell'aggiornamento del Port Facility Security Plan, della Provincia Regionale di Ragusa, che sarà inviato, prima dell'inizio attività, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato e comunicato con i nuovi inserimenti di personale, nella stessa giornata in cui le variazioni si sono verificate essendo fatto

obbligo all'Appaltatore di adottare le misure atte a garantire, comunque, la continuità del servizio. L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro e l'immediata sostituzione dovranno essere comunicati alla Provincia due giorni prima al fine di aggiornare il Piano.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali indicati comporterà l'applicazione della relativa penale, ai sensi del successivo art. 13.

ART. 7

NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Dlgs 81/2008, provvedendo all'aggiornamento del DVR e alla nomina delle figure previste (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS) e personale formato per addetto alla lotta antincendio e al primo soccorso, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del medesimo decreto.

L'Appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il committente da ogni qualsiasi responsabilità e garante della relativa conformità alle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 8

ATTREZZATURE E MATERIALI

Per la più consona effettuazione del servizio la Provincia mette a disposizione dell'Appaltatore tutte le attrezzature oggi in loco esistenti necessarie per lo svolgimento delle attività relative al Servizio.

La Provincia si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell'Appaltatore eventuali strumentazioni visive per il controllo remoto (videosorveglianza).

L'Appaltatore è tenuto a realizzare a propria cura e spese ogni ulteriore struttura e attrezzatura necessaria per l'esecuzione del servizio.

Art. 9

ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore, compresa quella per danni cagionati ai beni della Provincia nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

L'Appaltatore è responsabile, altresì, per danni cagionati a terzi, personale della Provincia compreso, dal proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento delle attività di cui all'oggetto. Tutti gli operatori dovranno essere assicurati contro gli infortuni derivanti dall'espletamento dell'attività e per la responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi, secondo le indicazioni della Provincia.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto della Provincia derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose comprensiva altresì dei danni da interruzioni o sospensioni della attività oggetto dell'incarico, per un massimale "unico" non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00 per sinistro e di € 1.500.000,00 per persona. Detta polizza, con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al

termine dell'appalto stesso, dovrà essere stipulata e consegnata in copia alla Provincia prima della data di inizio del servizio.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del gestore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo;
- la Provincia, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati alla Provincia, restando fermo l'obbligo del gestore stipulante la polizza di pagare, alle scadenze, i relativi premi;
- la polizza dovrà prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso -alle cose di proprietà della Provincia Regionale;
- la durata della copertura assicurativa dovrà essere pari alla durata del contratto;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Provincia e pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art.15, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- la Provincia sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte,dalle coperture assicurative;
- il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti.

ART. 9 bis

L'impresa, pena la mancata stipula del contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti della Provincia Regionale di Ragusa o di altre pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia o di altre pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso la stessa provincia di Ragusa o altre Pubbliche amministrazioni.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'impresa appaltatrice dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia regionale di Ragusa approvato con deliberazione G.P. n. 220/2013; pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In caso di inosservanza del superiore obbligo il contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l'impresa comunicherà entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto i nominativi dei predetti collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 10

DOMICILIO DELL'IMPRESA

L'Impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio, agli effetti del contratto in oggetto, presso la sede operativa da costituirsi entro il territorio della Provincia di Ragusa.

Art. 11
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della esatta osservanza delle obbligazioni relative all'appalto, la ditta assuntrice dovrà depositare una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale specificato.

Tale cauzione sarà versata secondo le vigenti disposizioni di Legge, prima della stipula del contratto e rimarrà vincolata fino al completo esaurimento delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione delle certificazioni dalle quali risultino che sono stati regolarmente assolti dall'Impresa gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati.

L'Amministrazione potrà riscuotere la cauzione a titolo di risarcimento danni, nel caso di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 14.

Art. 12
PAGAMENTI

Il pagamento del servizio sarà effettuato ogni mese due previa acquisizione della fattura e della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e su certificato di pagamento rilasciato dal direttore per l'esecuzione del servizio.

Alla fattura dovrà essere allegata l'attestazione da parte dell'Appaltatore, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora l'Impresa risulti inadempiente rispetto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto, compresi i soci- lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e rispetto alle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la Provincia procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Impresa il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione verificata attraverso idonea documentazione.

L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Impresa non adempia entro il suddetto termine, la Provincia, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra la Provincia si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituito ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificata ed integrata dall'art.6 del DL 12 novembre 2010 n.187, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad indicare un numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto e ad avvalersi di tale conto corrente in conformità alla suddetta normativa, fermo restando che l'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvengano ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente

notificate alla Provincia, la quale non si assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Impresa a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà della Provincia di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 14.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione della Provincia attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Impresa.

Art. 13 PENALI

Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non potessero arrestare, evitare e/o controllare e che impedissero totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto.

Qualora l'Appaltatore non esegue i servizi, o parte degli stessi in conformità a quanto disciplinato dal presente Foglio Patti e Condizioni, la Provincia, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico dello stesso, le penali nella misura e secondo i criteri che di volta in volta saranno individuati in funzione dell'inadempienza.

La Provincia si riserva il diritto di trattenere dai pagamenti dovuti all'Appaltatore per servizi espletati gli importi relativi alle penali medesime.

Art. 14 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base di segnalazioni o rapporti fatti alla Provincia dal Responsabile di sede (o da loro incaricati).

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dalla Provincia al Rappresentante dell'Appaltatore a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata al domicilio eletto dall'Impresa appaltatrice anche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione della Provincia.

Nella contestazione, qualora la medesima verta su omissioni totali o parziali del servizio di Security e/o di instradamento dei passeggeri e dei mezzi, nonché su danni arrecati nell'esecuzione del servizio, sarà richiesto dalla Provincia un sopralluogo congiunto Provincia/Impresa in loco, entro n. 2 (due) ore dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio.

Di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti, se presenti, oppure, in caso di assenza del Rappresentante dell'Appaltatore, dal solo Responsabile del Servizio o da suo incaricato alla presenza di due testimoni.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza, nella contestazione sarà concesso all'Impresa un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, la Provincia, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali di cui al precedente art. 13, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

Stante l'obbligo dell'impresa aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività relative al servizio, il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e

determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 del Codice Civile, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente articolo, nei seguenti casi:

- non adempimento del Responsabile della Sicurezza delle attività previste dal Piano di Sicurezza della Provincia Regionale di Ragusa;
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione del servizio, l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempimento accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n. 3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- violazione del divieto di cessione di cui al successivo art.17;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art. 13;
- Qualora inoltre l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 9, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del presente articolo, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Provincia potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Impresa, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Provincia dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 la Stazione Appaltante, in caso di fallimento del fornitore o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, fino al quinto miglior offerente in sede di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

Art. 15 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di scioperi del personale, assenze dal lavoro o di altra causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà assicurare comunque le attività oggetto dell'appalto, anche se in emergenza.

Le eventuali mancate prestazioni contrattuali saranno quantificate dal Responsabile del Servizio che provvederà alla conseguente rideterminazione in occasione del primo pagamento in scadenza.

Art. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. In caso di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica l'art. 116 del DLgs n. 163/2006. Ai sensi dell'art.27, comma 3, del DLgs n.163/2006, non è ammesso il subappalto.

Art. 17
ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 18
CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto, è competente il Foro di Ragusa, salvo quanto previsto dall'art. 240 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (accordo bonario) e ss. mm. ii..

E' esclusa la competenza arbitrale.